

Regolamento per la costituzione dell'Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 febbraio 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 71/2024 – Verb. 494

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità “Codice”);

VISTO l’art. 15 del Codice il quale disciplina l’ufficio del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;

CONSIDERATO che il comma 5, del citato articolo 15 del Codice dispone che “*Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi...*”;



VISTO l'allegato I.2 al Codice rubricato "Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)" ed, in particolare, l'art. 4 - Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e l'art. 5 - Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture;

CONSIDERATA, la necessità di procedere all'istituzione di un Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per le procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ai sensi dell'art. 15 del Codice da cui attingere i nominativi per il conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP);

CONSIDERATO, altresì, che i dipendenti dell'Ente iscritti all'Albo dei RUP sono qualificati per svolgere, all'interno delle strutture del CNR, attività di coordinamento del processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata nonché per seguire i corsi, previsti dal piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, adottato dal CNR ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice;

VISTA la relazione prodotta dal Responsabile dell'Unità Supporto al RUP afferente alla Direzione Generale sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0044995 del 12 febbraio 2024;

RITENUTO necessario, al fine di dare piena attuazione alla sopra citata normativa, implementare e rendere operativo un Regolamento che definisca le modalità operative per la costituzione dell'albo dei responsabili unici del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici avviata dal CNR;

RAVVISATA l'opportunità di procedere;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la costituzione dell'Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO (RUP) PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E PER L'ESECUZIONE DI CIASCUNA PROCEDURA SOGGETTA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Sommario

Art. 1 - Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP).....	3
Art. 2 - Il Responsabile Unico del Progetto.....	3
Art. 3 - Il Responsabile Unico del Progetto per appalti e concessioni di lavori.....	4
Art. 4 - Il Responsabile Unico del Progetto negli appalti di servizi e forniture.....	6
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei RUP.....	7
5.1 Requisiti per appalti e concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.....	8
5.2 Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei RUP negli appalti e concessioni di servizi e forniture.....	9
Art. 6 - Modalità di inserimento dei nominativi per l'iscrizione nell'albo dei RUP.....	10
Art. 7 - Aggiornamento dell'Albo e mantenimento dei requisiti di qualificazione dei RUP.....	11
Art. 8 - Richiesta di cancellazione dall'Albo dei RUP.....	11
Art. 9 - Unità organizzativa competente per la gestione dell'Albo.....	11
Art. 10 - Disposizioni Transitorie e Finali.....	11

Art. 1 - Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) per le procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), di seguito denominato "Codice";
2. L'Albo costituisce un elenco da cui l'Ente **può** attingere i nominativi per il conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP).
3. I soggetti iscritti all'Albo sono qualificati per svolgere, all'interno delle strutture del CNR, attività di coordinamento del processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata, fermo restando i vincoli di incompatibilità previsti rispetto alla funzione di Segretario Amministrativo.
4. Gli iscritti all'Albo sono tenuti a seguire i corsi, previsti dal piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, adottato dal CNR ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice.

Art. 2 - Il Responsabile Unico del Progetto

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'ufficio del Responsabile Unico del Progetto è obbligatorio e non può essere rifiutato. Le sue funzioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 così come modificato dal DPR 81/2023 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del CNR nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal CNR stesso.
2. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'Allegato I.2 del Codice e che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 6 dell'Allegato I.2 del Codice, il RUP **in tutte le fasi comuni agli appalti**, ha, tra l'altro, i seguenti compiti specifici:
 - Formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori e/o di acquisto dei beni e servizi nonché l'aggiornamento dell'elenco annuale, ai sensi dell'art 37 del Codice;
 - Propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza dei servizi, quando sia necessario indire per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati;
 - Accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art 58, comma 2, del Codice;
 - Decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare nonché il criterio di aggiudicazione da adottarsi;
 - Richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice,

nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 93 del Codice.

Per qualsiasi altro specifico compito non indicato, si rinvia all'Allegato I.2 del Codice.

4. Le stazioni appaltanti per ciascuna procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, nominano un RUP per l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Art. 3 - Il Responsabile Unico del Progetto per appalti e concessioni di lavori

1. Oltre ai compiti suindicati, nell'ambito di appalti e concessioni di lavori, ai sensi dell'art 15 del Codice e dell'allegato I.2, il RUP svolge i seguenti compiti:
 - Accerta la libera disponibilità di aree o immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - Propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo quadro di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
 - Svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore ad un milione di euro ed assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice;
 - Sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del Codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti di verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
 - Promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori.

Nella **fase di affidamento**, il RUP:

- Effettua la verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase, ai sensi dell'art 15, comma 4, del Codice, o non sia costituito apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante. Il RUP esercita in ogni caso, funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- Svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art 15, comma 6, del Codice o di una commissione appositamente nominata;
- Svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'art 93 del Codice;
- Dispone le esclusioni dalle gare;

- In caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- Adotta il provvedimento finale della procedura.

Il RUP esercita, altresì, tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Nella **fase di esecuzione** dei lavori il RUP:

- Impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;
- Autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi;
- Vigila insieme al Direttore dei Lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- Adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sentito il Direttore dei Lavori, laddove tali figure non coincidano;
- Svolge, su delega del soggetto di cui all'art 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- Assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101 comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- Prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;
- Trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- Accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- Autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche

- su proposta del Direttore dei lavori;
- Approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo, alla valutazione della stazione appaltante, le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
 - Irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - Ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art 121 del Codice;
 - Dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolata tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
 - Attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'art. 201 del Codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento e sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 212, comma 3, del Codice;
 - Propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti;
 - Rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
 - All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
 - Rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di esecuzione dei lavori;
 - Vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Le competenze del RUP sopra indicate, connesse ad eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli artt. 215 e 216 del Codice, ai quali si rinvia.

Art. 4 - Il Responsabile Unico del Progetto negli appalti di servizi e forniture

1. Nell'ambito degli appalti di servizi e forniture il RUP svolge i seguenti compiti:

nella fase di affidamento:

- Effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice o non sia costituito apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante; il RUP esercita, in ogni caso, funzioni di coordinamento e di verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure ed adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- Svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il

criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o di una commissione appositamente nominata;

- Svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice;
- Dispone le esclusioni dalle gare;
- In caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- Adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

Il RUP esercita, altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

nella fase di esecuzione:

- Attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'art. 201 del Codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 212, comma 3, del Codice;
 - Propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti;
 - Rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
 - All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
 - Rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di regolare esecuzione della fornitura;
 - Vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
2. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.
 3. Il RUP esercita, altresì, tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei RUP

1. Per l'ammissione all'Albo dei RUP i dipendenti del CNR assunti, anche a tempo determinato (anche privi di qualità dirigenziale), devono essere in possesso dei

requisiti minimi di professionalità prescritti nell'allegato I.2, artt. 4 e 5, del Codice. Il possesso dei requisiti è richiesto e verificato sia ai fini dell'iscrizione all'Albo che ai fini del mantenimento dell'iscrizione nonché per l'atto di nomina per i non iscritti.

5.1 Requisiti per appalti e concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

1. Per i lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice.
2. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - a) Di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro;
 - b) Di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice (Soglie di Rilevanza Comunitaria – S.R.C.);
 - c) Di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.
3. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al precedente comma 1, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
4. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori, non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. d) ed e) dell'allegato I.7 al Codice, lo svolgimento dell'attività di RUP è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
6. Nelle **procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi** il RUP possiede, oltre ad una esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale project manager, acquisita anche

mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di project management.

7. Le funzioni di RUP non possono essere assunte da personale che abbia riportato:
- sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura;
 - condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

Tabella di sintesi:

APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA	Categoria di Qualificazione	Requisiti All. I.2 del Codice		
		Formazione	Esperienza professionale in materia	
		ABILITAZIONE	Requisito Temporale	Valore Economico delle gare gestite
Iscrizione a RUP per Procedure di Lavori e Servizi di Ingegneria e architettura di importo inferiore a € 1.000.000,00	I	Tecnico Abilitato	1 anno	< 1.000.000,00 euro
Iscrizione a RUP per procedure di lavori e Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a €1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice	II	Tecnico Abilitato	3 anni	Compreso tra 1.000.000 euro e la S.R.C.
Iscrizione a RUP per procedure di Lavori e Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di cui art. 14 del Codice	III	Tecnico Abilitato	5 anni	≥ S.R.C.
Per tutte e tre le precedenti categorie	IV	Tecnico NON Abilitato	5 anni (attestata anche dall'anzianità di servizio maturata)	per affidamenti di qualsiasi valore
Lavori particolarmente complessi	V	Project manager	5 anni Laurea magistrale /specialistica	per affidamenti di qualsiasi valore

5.2 Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei RUP negli appalti e concessioni di servizi e forniture

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato (diploma di istruzione superiore di secondo grado e/o diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica) e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità ed importo dell'intervento, in relazione alla tipologia ed all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei

contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'art. 14 del Codice;
- di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.

• **Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche**, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, servizi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2 del presente articolo, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

3. Le funzioni di RUP non possono essere assunte da personale che abbia riportato:
- sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura;
 - condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

Tabella di sintesi:

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI E FORNITURE	Categoria di Qualificazione	Formazione	Requisiti Allegato I.2 del Codice	
			Esperienza professionale minima in materia	
			Requisito Temporale	Valore Economico delle gare gestite
Iscrizione a RUP per procedure di Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice	I	Titolo di studio di livello adeguato ed esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare	1 anno	Inferiore alle S.R.C.
Iscrizione a RUP per procedure di Servizi e Forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice	II	Titolo di studio di livello adeguato ed esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare	3 anni	Pari o superiore alle S.R.C.
Iscrizione a RUP per procedure di Servizi e Forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche.	III	Laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze nelle materie oggetto dell'intervento da affidare		

Art. 6 - Modalità di inserimento dei nominativi per l'iscrizione nell'albo dei RUP

1. Previa pubblicazione del Regolamento per la costituzione dell'albo dei RUP, i Direttori di dipartimento, di Istituto e i dirigenti/responsabili degli Uffici della SAC provvederanno a redigere un elenco dei propri dipendenti interni, sia a tempo determinato che indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2

al Codice ed elencati nelle Tabelle riportate nel presente Regolamento. Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale minima maturata in materia, rientrano gli incarichi di supporto al RUP nell'ambito di singole procedure di affidamento e/o la partecipazione a strutture stabili di supporto al RUP formalmente costituite.

2. Per ogni singola procedura di affidamento il Direttore/Dirigente responsabile, estrapolando il nominativo del dipendente inquadrato come qualificato, con apposito provvedimento provvederà alla nomina del RUP in relazione alla tipologia ed all'importo dell'affidamento.

Art. 7 - Aggiornamento dell'Albo e mantenimento dei requisiti di qualificazione dei RUP

1. L'albo dei RUP è soggetto ad aggiornamento e revisione periodica. L'aggiornamento interesserà sia i RUP, già presenti nell'albo medesimo, sia i nuovi inserimenti disposti in relazione alla procedura indicata nel presente Regolamento. I soggetti indicati al precedente art. 6, nell'ambito delle rispettive strutture, provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti ai fini del:
 - Mantenimento dei requisiti per gli iscritti e l'eventuale passaggio di fascia;
 - Possesso dei requisiti e l'attribuzione della fascia d'ingresso per i nuovi inserimenti.
2. Il mantenimento della qualificazione sarà subordinato alla valutazione dell'attività svolta nell'ultimo biennio nonché alla formazione ricevuta.

Art. 8 - Richiesta di cancellazione dall'Albo dei RUP

1. La cancellazione dall'albo RUP può avvenire per cessazione del servizio, oppure per cause imputabili alla perdita dei requisiti necessari per la qualificazione.

Art. 9 - Unità organizzativa competente per la gestione dell'Albo

1. È individuata quale Unità Organizzativa competente l'Unità Supporto al RUP afferente alla Direzione Generale, fatte salve modifiche organizzative dell'Ente che rendano necessario lo spostamento della competenza ad altra struttura.

Art. 10 - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di produrre effetti le circolari CNR n. 33/2019 e n. 20/2020. I dipendenti del CNR, già valutati idonei ai fini dell'inserimento nell'Albo dei RUP ai sensi della previgente normativa, dovranno essere iscritti nel nuovo Albo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) in applicazione del presente Regolamento, fermo restando il mantenimento dei requisiti relativi alla qualificazione in relazione all'attività svolta nell'ultimo biennio nonché alla formazione ricevuta ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto legislativo.

2. Per tutto quanto non espressamente indicato e riportato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed, in generale, della normativa vigente in materia.